

Repertorio n. 52062 Fascicolo n. 20097

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELL' "ASSOCIAZIONE DI RICERCA PER  
LE MALATTIE EPATICHE - A.R.M.E"

Repubblica Italiana

L'anno duemilanove (2009).

Oggi sei (6) aprile.

Alle ore 17,00.

In Bologna presso il Padiglione n. 11 del  
Policlinico S.Orsola - Malpighi.

Davanti a me dott. FEDERICO STAME, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati della Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI RICERCA PER LE MALATTIE EPATICHE - A.R.M.E", con sede in Bologna Via Massarenti n. 9, codice fiscale 91162160377 per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Trasformazione dell'Associazione di Ricerca per le Malattie Epatiche - ARME, in "Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia (acronimo ARIAE) Onlus" mediante modificazioni dello Statuto associativo con adeguamento al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
  2. Dimissioni dei componenti in carica presso gli organi associativi;
  3. Elezione dei componenti degli organi dell'Associazione ARIAE ONLUS;
  4. Designazione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Avanti a me Notaio si costituisce il Presidente dell'Associazione, signor BERNARDI prof. MAURO nato a Bologna il 18 ottobre 1947, domiciliato per la carica in Bologna Via Massarenti n. 9, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto e richiede a me Notaio di redigere il presente verbale.

Il Presidente constatato che:

- sono presenti, direttamente un numero di due (2) associati su un numero complessivo di tre (3) iscritti;
  - del Collegio dei Probiviri sono presenti: Cepparulo prof. Antonio, Battistini dott. Alberto, Angeli dott. Sergio, Balandi prof. Gian

1

AGENZIA DELLE  
ENTRATE UFFICIO DI  
BOLOGNA 2

REGISTRATO

IL.....07.04.2009  
SERIE.....1T.....  
AL N°.....3245.....  
EURO.....213,00.....



Guido;

- del Consiglio Direttivo, sono presenti: Bernardi prof. Mauro e Andreone prof. Pietro; dato atto che sono presenti un numero di associati costituenti la maggioranza degli iscritti, dichiara validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno "Trasformazione dell'Associazione di Ricerca per le Malattie Epatiche - ARME, in Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia (acronimo ARiAE) ONLUS", mediante modificazioni dello Statuto associativo con adeguamento al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460", il Presidente dell'assemblea chiarisce ai presenti che è sorto intorno alla Associazione un gruppo di persone disposta a profondere il proprio impegno nei campi di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei malati epatici per prevenirne od eliminarne i relativi disagi e, comunque, migliorarne la qualità della vita.

Più in particolare chiarisce il Presidente che questo gruppo di persone è disposto, con la propria attività resa gratuitamente, a promuovere iniziative atte a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da malattie del fegato, fornendo servizi di informazioni sulle strutture di assistenza e di cura e promuovendo l'informazione relativa alla prevenzione delle malattie epatiche nonché stimolando, sostenendo e promuovendo la ricerca in materia di fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato e dell'apparato digerente e del trapianto del fegato.

Al riguardo, sostiene il Presidente che è sommamente opportuno assecondare le aspirazioni del citato gruppo di persone valorizzando il profilo solidaristico e di utilità sociale delle iniziative di questi soggetti, consentendo loro di poter esprimere attraverso un'organizzazione associativa il loro potenziale nei campi di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei malati epatici.

A tale fine, chiarisce il Presidente si rende necessario modificare la nostra associazione di Ricerca per le Malattie Epatiche in un ente di tipo associativo con forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Pertanto, il Presidente propone di modificare lo Statuto associativo per adeguarlo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ed a tal proposito illustra ai presenti il nuovo testo di statuto, all'uopo predisposto dall'Organo Direttivo, invitando l'Assemblea deliberare in merito.


L'Assemblea, dopo un ordinato dibattito, condividendo pienamente la proposta del Presidente, delibera all'unanimità di modificare l'Associazione di Ricerca per le Malattie Epatiche - ARME, in "Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia (acronimo ARiAE) ONLUS" e di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto associativo, sopra illustrato dal Presidente medesimo, composto di n.ro 13 (tredici) articoli che io Notaio ritiro ed allego al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente, con l'annuenza dell'Assemblea.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno: "Dimissioni dei componenti in carica presso gli organi associativi", il Presidente chiarisce ai presenti che, quale conseguenza della precedente deliberazione, essendo stati modificati gli organi associativi ed essendo stato eliminato il Consiglio dei Probiviri ed, inoltre, essendo stato previsto un nuovo organo rappresentato dal Collegio dei Revisori, si rende necessario che tutti i componenti degli organi associativi si dimettano dalle rispettive cariche. A tale riguardo, informa il Presidente che già in precedenza con separate lettere di dimissioni si sono dimessi i seguenti sigg.:

- Sig. Mauro Bernardi, dimissioni dalla carica di Presidente;
- Sig. Pietro Andreone, dimissioni dalla carica di Consigliere Segretario;
- Sig. Franco Trevisani, dimissioni dalla carica di Consigliere.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno: "Elezione dei componenti degli organi dell'Associazione ARiAE ONLUS", il Presidente chiarisce ai presenti che secondo quanto previsto dal nuovo Statuto associativo gli organi elettivi sono due: Il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori.

Più in particolare, illustra il Presidente che



il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, fra i quali possono essere nominati direttamente dall' Assemblea il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, mentre il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra persone non associate che abbiano una comprovata esperienza e professionalità in materia giuridica, amministrativa e contabile, precisando che il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero di Giustizia.

Pertanto, il Presidente, avendo preventivamente ascoltato i signori associati, propone all'Assemblea di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori come segue:

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Signor Gian Guido Balandi, nato a Bologna il 19 luglio 1948, residente in Bologna, Viale A. Oriani n. 44, C.F.BLN GGD 48L19 A944C, Consigliere con funzione di Presidente del C.D.
2. Signor Loris Mantovani, nato a Bologna il 7 ottobre 1950, residente in Pieve di Cento, Via Circonvallazione Ponente n. 59/B C.F. MNT LRS 50R07 A944Y, Consigliere con funzione di Vice Presidente del C.D.
3. Signor Filippo Garagnani Cavallazzi, nato a Bologna il 17 gennaio 1962, residente in Bologna Vico S. Lucia, n° 2 C.F. GRG FPP 62A17 A944K Consigliere con funzione di Segretario del C.D.
4. Signor Roberto Bagnoli, nato a Bologna il 5 maggio 1950, residente in Tolè, Frazione di Vergato Via Basabue, n° 13 C.F. BGN RRT 50E05 A944J, Consigliere
5. Signora Carmela Cursaro, nata a Caulonia il 16 luglio 1951, residente in 41013 Castelfranco Emilia, Via Prampolini n° 6/4 C.F. CRS CML 51L56 C285B, Consigliere

#### COLLEGIO DEI REVISORI

1. Signor Antonio Cepparulo, nato a Ottaviano (NA) il 6 ottobre 1949, residente in ROMA, Viale C. Sabatini n° 150.C.F. CPP NTN 49R06 G190Q, con funzione di Presidente del C.R. iscritto con il n. 70736 nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia (G.U. 4^ serie speciale n. 86 bis del 4.11.1997);
2. Signor Antonio Penzo, nato a Crespellano (BO) il 2 gennaio 1944, residente in Crespellano

(BO), Via Pradalbino n. 16. C.F. PNZ NTN 44A02 D158V, componente effettivo;

3. Signor Alberto Battistini, nato a Bologna il 20 luglio 1957, residente in Bologna, Via Romagnoli n.45. C.F. BTT LRT 57L20 A944C, componente effettivo;

4. Signor Sergio Angeli, nato a Reggio Emilia il 11 maggio 1946, residente in Bologna Via S. Donato n° 6.C.F. NGL SRG 46E11 H223E, componente supplente;

5. Signora Rita Contarini, nata a Imola il 30 giugno 1972, residente in Imola, Via Cornacchia n. 7 C.F. CNT RTI 72H70 E289X, componente supplente.

Sul quarto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno: "Designazione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico", il Presidente chiarisce ai presenti che il Comitato Tecnico Scientifico è organo d'indirizzo e consultivo dell' Associazione per la realizzazione degli scopi associativi.

Più in particolare illustra il Presidente che, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo, il Comitato è composto da cinque componenti designati dall'Assemblea degli associati tra persone, anche non associate, che abbiano una alta e comprovata professionalità scientifica in materia di fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato e dell'apparato digerente e del trapianto del fegato.

Pertanto il Presidente, avendo preventivamente ascoltato i sigg. associati e le persone interessate, propone all'Assemblea di designare a componenti del Comitato Tecnico Scientifico i seguenti signori:

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- 1 Signor Mauro Bernardi, nato a Bologna il 18 ottobre 1947, residente in Bologna Viale Felsina n. 13 C.F. BRN MRA 47R18 A944F;
2. Signor Pietro Andreone, nato a Castellalto (TE) il 28 dicembre 1954, residente in San Lazzaro di Savena (BO), Via Seminario n. 2 C.F. NDR PTR 54T28 C128W;
3. Signor Cesarina Nanetti, nata a Monghidoro (BO) il 2 gennaio 1941, residente in Pianoro Vecchio (BO) Via Monzuno n° 1 C.F. NNT CRN 41A42 F363L;
4. Signor Pier Luigi Giacomoni, nato a Fusignano (RA) il 17 agosto 1954, residente in Fusignano

(RA), Via Giovanni XXIII n° 4. C.F. GCM PLG  
54M17 D829C;

5. Signor Francesco Giuseppe Foschi, nato a  
Cervia (RA) il 29 maggio 1967, residente in  
Cervia (RA) Via Cicerone n° 8/b. C.F. FSC FNC  
67E29 C5530;

6. Signor Franco Trevisani, nato a Meldola (FC)  
il 25 settembre 1953, residente in Bologna, Via  
Zaccherini Alvisi n. 5. C.F. TRV FNC 53P25  
F097E.

Inoltre il Presidente informa i presenti che  
ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico,  
per la partecipazione ai lavori del Comitato,  
non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso  
delle spese effettivamente sostenute per  
l'espletamento della carica, previa  
documentazione analitica di dette spese.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare  
la proposta del Presidente e designa a  
componenti del Comitato Tecnico Scientifico i  
signori sopra indicati.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente  
dichiara sciolta la seduta essendo le ore 17,45.

Del che faccio constare col presente verbale  
da me Notaio letto in presenza dell'assemblea al  
comparrente che lo approva e meco sottoscrive.

Consta di quattro fogli scritti parte a macchina  
da persona di mia fiducia e parte a mano da me  
per tredici pagine meno dieci righe,  
sottoscritto alle ore 17,50.

F.to: Mauro Bernardi

" FEDERICO STAME Notaio

Allegato "A" al n. 20097 di Fascicolo

Con atto notaio dott. Antonio Malaguti del 9 marzo 1998 rep. 22513 Racc. ==, fu costituita, sotto forma di Associazione culturale-scientifica, l'Associazione di Ricerche per le Malattie Epatiche, in sigla A.R.M.E. con sede in Bologna, via Massarenti n. 9, presso il Servizio di Semeiotica Medica - Policlinico S. Orsola, oggi quest'Associazione è modificata in Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia (acronimo ARiAE)" ed è retta dal seguente Statuto

#### Articolo 1

Denominazione, durata e sede

1. L'Associazione, con forma di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, assume la denominazione di Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia (acronimo ARiAE) Onlus" con l'obbligo dell'uso, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus"
2. Essa ha durata illimitata ed ha sede in Bologna, via Massarenti n.9, presso il Servizio di Semeiotica Medica - Policlinico S. Orsola, .

#### Articolo 2

Finalità e Scopi

1. L'Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociali nei campi di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei malati epatici per prevenirne od eliminarne i relativi disagi o, comunque, migliorarne la qualità della vita.
2. Per l'attuazione delle predette finalità l'Associazione persegue i seguenti scopi:
  - a) promuovere ogni iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da malattie del fegato;
  - b) fornire servizi di informazioni sulle strutture di assistenza e di cura dei pazienti affetti da malattie del fegato;
  - c) promuovere l'informazione relativa alla prevenzione delle malattie epatiche;
  - d) stabilire rapporti di collaborazioni con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da essi avviati a favore dei malati epatici;
  - e) sostenere, stimolare, collaborare con "equi-

- pes" scientifiche allo scopo di potenziare la ricerca verso studi sulle malattie epatiche;
- f) promuovere e diffondere la ricerca in materia di fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato e dell'apparato digerente e del trapianto del fegato mediante la realizzazione di appositi studi, ricerche ed indagini, nonché mediante la partecipazione od organizzazione di seminari, convegni, conferenze, dibattiti e corsi di studio;
- g) collaborare con organismi, enti, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, per lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche a mezzo di pubblicazioni, della materia indicata sub f);
- h) stabilire rapporti di collaborazioni, collegamenti, convenzioni con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc. ) e privati nonché associazioni e strutture aventi finalità analoghe allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento dello finalità sociali;
- i) svolgere ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento degli scopi ai cui alle precedenti lettere.

3. E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse, nei limiti consentiti dalla legge.

4. Le attività di cui al precedente comma 2 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno con eventuali benefici indiretti.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.


5. L'ARiAE Onlus può avvalersi anche di collaborazioni di terzi per l'assolvimento delle proprie finalità. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, è incompatibile con la qualità di associati, salvo che non si tratti dell'associato che svolge la funzione di Segretario. E' vietata la corresponsione ai lavoratori dipendenti o parasubordinati di salari

o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per la medesima qualifica.

### Articolo 3

#### Associati

1. Può essere associato dell'ARiAE Onlus qualsiasi soggetto che condivida ed accetti le finalità associative.
2. L'ammissione dell'associato è deliberata, a seguito di istanza scritta del soggetto interessato, dal Consiglio direttivo che può negarla con atto motivato.
3. Il soggetto, la cui domanda non è stata accolta, ha la possibilità di ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, al Collegio dei Revisori. L'eventuale decisione favorevole del Collegio dei Revisori all'accoglimento della domanda sarà trasmessa al Consiglio direttivo che ne dovrà tener conto in una successiva e definitiva deliberazione.
4. Gli associati sono ordinari, sostenitori e onorari, aventi pari diritti e doveri nell'ambito dell'attività associativa.
5. Il Consiglio direttivo, anche su proposta dell'assemblea, può deliberare la nomina ad associati onorari di soggetti particolarmente meritorii nelle discipline oggetto di attività scientifiche dell'Associazione o che si siano particolarmente distinti in relazione alle attività svolte dall'ARiAE Onlus.
6. Gli associati onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.
7. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
8. La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso dell'associato;
  - b) mancato versamento della quota associativa morosa entro trenta giorni dalla comunicazione di invito al pagamento inviata, a mezzo posta raccomandata, dalla segreteria del Consiglio direttivo;
  - c) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
9. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su motivata proposta del Consiglio direttivo. L'esclusione è motivata e comunicata per iscritto, a mezzo lettere raccomandata A.R., all'interessato che, entro 45 giorni dalla data



di ricezione della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Revisori il quale decide in via definitiva.

#### Articolo 4

##### Diritti e doveri degli associati

###### 1. L'associato ha diritto:

- a) ad intervenire nella vita associativa ed in particolare modo, se in regola con i pagamenti, ad esprimere il proprio voto nell'Assemblea degli associati; il diritto al voto è immediatamente esercitabile dal momento dell'ammissione a socio;
- b) a vigilare affinché l'Associazione persegua le finalità di cui all'articolo 2;
- c) a candidarsi per qualsiasi carica elettiva.

###### 2. L'associato è tenuto

- a.) al versamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro il mese di Febbraio di ciascun anno;
- b.) al versamento della quota associativa annuale al momento della sua ammissione ad associato, se tale ammissione avviene durante l'anno, e per l'intero importo annuo;
- c.) all'osservanza delle norme statutarie e delle decisioni degli organi statutari.

###### 3. In caso di recesso od espulsione o di risoluzione del rapporto associativo per qualsiasi causa, l'associato non ha diritto alla restituzione delle quote associative o di altre somme versate e né a liquidazioni proporzionate al patrimonio sociale.

###### 4. La quota di partecipazione associativa o il contributo associativo è intrasmissibile sia per atti inter vivos che per mortis causa.

#### Articolo 5

##### Organî dell'Associazione

###### 1. Sono Organî dell' ARiAE Onlus:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico.

###### 2. Le cariche sono elettive, ad eccezione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, hanno durata triennale e sono coperte a titolo gratuito, salvo quanto disposto all' articolo 7.13 per la carica di Segretario.

#### Articolo 6

##### L' Assemblea degli associati

###### 1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento

delle quote associative ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio direttivo che la presiede e deve comunque tenersi entro e non oltre il 30 Aprile di ciascun anno.

2. L'Assemblea degli associati può essere convocata ognqualvolta il Presidente del Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati oppure tre componenti del Consiglio direttivo; in entrambe le ipotesi, i richiedenti dovranno indicare per iscritto gli argomenti che intendono sottoporre al vaglio assembleare.

3. Le convocazioni assembleari devono essere comunicate agli associati a mezzo lettera Racc. A.R., oppure a mezzo posta elettronica, con spedizione almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare; saranno valide le assemblee comunque tenute purché partecipino tutti i soci o associati iscritti e tutti i componenti del Collegio dei revisori.

4. L'Assemblea dell'ARIAE Onlus è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro le successive 48 ore ed è validamente costituita quale che sia il numero dei presenti.

5. L'associato può farsi rappresentare in assemblea, a mezzo delega, da un altro associato; ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

6. L'Assemblea ordinaria degli associati, oltre a deliberare su tutte le incombenze assegnate alla sua competenza dal presente Statuto, decide le linee programmatiche dell'Associazione, elegge le cariche sociali di sua competenza, designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, ascolta e approva la relazione del Presidente del Consiglio direttivo sull'attività gestionale annuale svolta e quella redatta dal Collegio dei Revisori sull'andamento economico risultante dal rendiconto. Essa discute ed approva il rendiconto annuale economico e finanziario dell'Associazione predisposto dal Consiglio direttivo.

7. L'Assemblea ordinaria delibera, inoltre, la affiliazione o partecipazione ad organizzazioni di livello locale o nazionale concernenti gli



*✓*

enti aventi ad oggetto le medesime finalità dell'ARIAE Onlus

### Articolo 7

#### Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati, fra i quali vengono nominati dalla stessa Assemblea o, in mancanza eletti nella prima riunione del Consiglio stesso, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

2 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione ai Consiglieri, espressa per iscritto, trasmessa anche in via fax o per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta e si riunisce ognqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri e, comunque, una volta ogni trimestre. In casi d'urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente e senza il rispetto del precipitato termine. Sono comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo, non convocate con le predette modalità, quando sono presenti tutti i consiglieri ed accettano di discutere e deliberare gli argomenti loro sottoposti.

3. Il Consiglio direttivo oltre ad attendere ai compiti assegnati dal presente Statuto, provvede all'attuazione delle linee programmatiche dell'ARIAE Onlus, predispone i programmi di attività annuale, delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non specificatamente attribuiti all'assemblea degli associati e predispone il rendiconto annuale.

4. Il Consiglio direttivo esamina ed approva le domande di ammissione ad associato e stabilisce su base annua l'importo della quota associativa.

5 Per ogni riunione tenuta dal Consiglio direttivo è redatto un verbale a cura del Segretario ovvero in sua assenza da parte di altro componente designato dal Presidente.

6 Il Presidente del Consiglio direttivo assume in se anche la qualifica di Presidente dell'ARIAE Onlus, promuove, coordina e dirige tutte le attività dell'Associazione ed esercita le attribuzioni demandategli dagli organi collegiali; convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.

7. Il Presidente ha la rappresentanza dell'ARIAE Onlus e, congiuntamente con il Vice-Presidente, dispone dei mezzi finanziari dell'Associazione e

sottoscrive gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili dell'Associazione e tutti gli altri atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. In ipotesi di impedimento del Presidente o del Vice-Presidente gli atti di disposizione a firma congiunta sono sottoscritti unitamente ad altro componente del Consiglio direttivo.

8. Il Presidente, inoltre, presenta all'Assemblea degli associati la relazione annuale sull'attività gestionale ed il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio direttivo

9. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni e svolge congiuntamente al Presidente le funzioni di Tesoriere.

10 Il Segretario del Consiglio direttivo assume in se anche la qualifica di Segretario dell'ARIAE Onlus, collabora con il Presidente per l'attuazione delle finalità associative, disbriga la corrispondenza e coadiuva il Presidente nei rapporti con gli associati e con i terzi.

11. Rientrano tra i compiti del Segretario:


a) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati;

b) la cura di ogni altro aspetto organizzativo con particolare riferimento l'aggiornamento nonché alla tenuta e custodia del libro dell'elenco degli associati, del libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea degli associati, del libro dei verbali delle adunanze del Consiglio direttivo, del libro dei beni mobili ed immobili dell'Associazione e del libro del protocollo della corrispondenza.

c) la tenuta dell'archivio di tutto il materiale prodotto dall'Associazione o comunque ad esso pervenuto.

12. Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere semplice sono svolte a titolo gratuito. Agli stessi può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo;

13. Con il Segretario è stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle condizioni stabilite all'inizio del mandato dal Consiglio direttivo, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 5, del presente statuto



to.

#### Articolo 8

##### Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori dura in carica per tre esercizi ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli associati anche scegliendo tra persone non associate che abbiano una comprovata esperienza e professionalità in materia giuridica, amministrativa e contabile. Il Presidente del Collegio dei revisori deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Il Collegio dei revisori è il garante statutario ed ha giurisdizione sugli iscritti per le ipotesi di esclusioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 dell'art.3 . Ad esso è demandato il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione e ne riferisce annualmente per iscritto all'Assemblea degli associati nell'adunanza di approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'esercizio.

3. Al Collegio dei revisori è demandato anche il controllo etico sulle liberalità provenienti da soggetti imprenditori eccedenti il limite del valore economico di Euro 100.000,00 (centomila). A tale fine il Consiglio direttivo prima di accettare la liberalità invia una specifica richiesta di parere Collegio dei revisori che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta. Nella richiesta di parere il Consiglio direttivo deve indicare il soggetto che effettua la liberalità, l'importo e le motivazioni che hanno indotto il precipitato soggetto alla esecuzione delle liberalità. In ipotesi di mancata risposta del Collegio dei revisori nel predetto termine di quindici giorni, il parere si intende positivo.

4. Il Collegio dei revisori nella sua prima riunione nomina, tra i suoi componenti, il Segretario che coadiuva il Presidente nell'espletamento della sua funzione, redige i verbali delle riunioni e tiene il libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei revisori.

5. Il Presidente convoca e coordina le riunioni del Collegio che deve essere riunito almeno ogni novanta giorni per adempiere alla funzione ordinaria di controllo amministrativo e contabile ed è, altresì, riunito in sede giurisdizionale ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

6. per  
la del  
gli le  
240  
to 7.  
mur pri  
ti pit  
tiv con  
sos pre  
  
1. d'i rea  
let ser  
2. pos ti  
anc com  
ria rap  
dig mit  
del a)  
Con sci  
fic ric  
ren ri  
b) tar su  
stu c)  
spl ord  
res 4.

6. Per le cause di ineleggibilità e decadenza, per la nomina e la cessazione dall'Ufficio, per la sostituzione, per i poteri, per le riunioni e deliberazioni del Collegio e per la denunzia degli associati al Collegio dei Revisori valgono le norme di cui agli artt. 2399, 2400, 2401, 2403 bis, 2404 e 2408 del codice civile in quanto compatibili.

7. Il Presidente del Collegio dei revisori è remunerato secondo i minimi tariffari della propria tariffa professionale; agli altri componenti effettivi spetta la metà del compenso percepito dal Presidente. A tutti componenti effettivi del Collegio dei revisori è riconosciuto, comunque, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della funzione, previa documentazione analitica di dette spese.

#### Articolo 9

##### Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo d'indirizzo e consultivo dell'ARiAE Onlus per la realizzazione degli scopi di cui al comma 2, lett. c), d), e), f), e g) dell'art. 2 del presente Statuto.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di cinque componenti designati dall'Assemblea degli associati tra persone, anche non associate, che abbiano una alta e comprovata professionalità scientifica in materia di fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato e dell'apparato digerente e del trapianto del fegato. 3. Il Comitato, nell'ambito delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea degli associati:

a) predispone e presenta all'approvazione del Consiglio direttivo il programma delle attività scientifiche annuali dell'Associazione, pianificando le aree d'intervento attraverso studi e ricerche, nonché indicando i convegni, le conferenze, i dibattiti i corsi di studio e i seminari da organizzare;

b) predispone l'elenco degli argomenti da trattare e diffondere anche mediante pubblicazioni su riviste specializzate di articoli, saggi e studi monotematici;

c) da suggerimenti autonomamente o pareri su esplicita richiesta agli organi associativi in ordine alle attività di tipo scientifico d'interesse dell'Associazione.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico nella sua

prima riunione nomina tra i suoi componenti il Coordinatore ed il Segretario.

5. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico convoca, presiede e coordina le riunioni del Comitato; il Segretario collabora con il Coordinatore, redige i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e cura, unitamente al Segretario del Consiglio direttivo, l'organizzazione dei convegni, delle conferenze, dei dibattiti, dei corsi di studio e dei seminari da tenersi da parte dell'Associazione.

6. Il Comitato Tecnico Scientifico, previa convocazione scritta da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione, si riunisce di regola ogni tre mesi o quando lo ritiene opportuno Il Coordinatore ovvero quando ne fanno richiesta scritta almeno due componenti di esso.

7. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, per la partecipazione dei lavori del Comitato, non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, previa documentazione analitica di dette spese.

#### Articolo 9

##### Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'ARIAE Onlus è costituito da tutti i beni proprietà dell'Associazione.

2. I mezzi finanziari dell'ARIAE Onlus sono costituiti da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) liberalità di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di enti privati;
- d) proventi derivanti dall'eventuale utilizzo da parte di terzi dei beni di cui al comma 1 e donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modesto valore;
- h) proventi derivanti da eventuali attività connesse o accessorie per natura a quelle statutarie;
- i) altri proventi.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha i-

nizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 10

Libri associativi e libri e documenti contabili

1. Oltre ai libri e registri prescritti dalla legge, l'ARIAE Onlus tiene:

- il libro dell'elenco degli associati;
- il libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali delle adunanze del collegio dei revisori;
- il libro dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- il libro del protocollo della corrispondenza.

2. I libri di cui al comma 1 prima di essere utilizzati vanno vidimati a cura del Collegio dei Revisori che, previa numerazione di ciascuna pagina, appone il proprio timbro e la sigla del Presidente del Collegio.

3. In relazioni alle attività connesse e al volume delle attività complessivamente svolte, l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni dell'art. 20bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

4. L'ARIAE Onlus redige le scritture contabili in modo ordinato, sistematico e cronologico atte a dimostrare con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in ogni periodo di gestione e conserva le scritture e i documenti contabili per il periodo previsto dall'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

5. I libri sono ispezionabili da tutti gli associati previa richiesta al Presidente del Consiglio direttivo che dispone le modalità di ispezione.

6. I documenti contabili, i giustificativi di spesa ed il documento di rendiconto economico e finanziario sono messi a disposizione degli associati per un periodo di trenta giorni antecedenti alla data di approvazione del rendiconto stesso.

#### Articolo 11

Rendiconto economico e finanziario

1. Alla fine di ogni anno il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico e finanziario secondo lo schema approvato dall'assemblea dei soci.

2. Il documento del rendiconto economico e fi-

nanziario, informato a principi di trasparenza e veridicità, deve comunque rappresentare in modo chiaro la esatta situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

3. Il rendiconto economico finanziario deve, inoltre, espressamente indicare il valore dei beni immobili e mobili, dei crediti, delle disponibilità di cassa, banche e conti correnti postali, dei debiti nonché delle uscite e delle entrate dell'esercizio e della previsione economica e finanziaria per gli impegni futuri.

4. In allegato al documento di rendiconto sarà predisposto un dettagliato elenco dei singoli crediti e debiti nonché delle singole spese, siano esse ordinarie che straordinarie.

5. Il rendiconto finale con l'unito elenco del dettaglio delle voci sopraindicate sarà trasmesso dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della data della sua approvazione e, contemporaneamente, sarà affisso all'albo dell'Associazione.

6. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio considerato e trascritto nel libro delle adunanze delle degli associati.

7. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagna di sensibilizzazioni, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazioni.

8. E' assolutamente vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione. Gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al finanziamento delle spese di funzionamento dell'associazione negli esercizi successivi.

9. E' del pari vietata la distribuzione di fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati riuniti in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea degli associati nomina il o i liquidatori, anche tra persone non associate, stabilisce le modalità della liquidazione ed i compensi spettanti ai liquidatori.
3. Il patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con finalità analoghe a quelle dell'ARIAE Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa statuizione imposta dalla legge.

Articolo 13

Norma di rinvio


Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto valgono le disposizioni previste dalle leggi in materia.

F.to: Mauro Bernardi

" FEDERICO STAME Notaio

**Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge,  
che si rilascia in carta libera per uso fiscale.**

*Bologna, li* 7 APR. 2009



*Stame*